

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it –

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 25

del 12/01/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell'ATS di Brescia.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017 è stato approvato il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell'ATS di Brescia;

Rilevata la necessità, a seguito delle intervenute modifiche normative ed in sostituzione del Regolamento sopra citato, ridefinire con apposito provvedimento, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le procedure di acquisizione di:

- forniture e di servizi;
- lavori;

e che contestualmente regoli l'individuazione e la nomina delle figure coinvolte nelle acquisizioni e nella successiva fase di esecuzione dei contratti (Responsabile Unico del procedimento, Direttore Lavori, Direttore Esecuzione Contratto, ecc.);

Richiamati:

- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti pubblici;
- il D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021;
- il Regolamento delegato della Commissione (UE) del 10/11/2021:
 - n.2021/1950 per le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori;
 - n.2021/1951 per le soglie delle concessioni;
 - n.2021/1952 e n.2021/1953 per le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'ATS di Brescia, adottato con Decreto n. 53 del 31.01.2017 e approvato con D.G.R. n. X/6467 del 10.04.2017, aggiornato con Decreto D.G. n. 264 del 30.04.2021 ed ulteriormente modificato con Decreto n. 576 del 19.10.2021 e con Decreto n. 718 del 29.12.2021;

Dato atto altresì che il Regolamento che si approva con il presente provvedimento recepisce le nuove soglie comunitarie relative a procedure per l'affidamento di forniture, servizi e appalti pubblici di lavori previsti dai quattro Regolamenti UE pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 398 del 11 novembre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022 per il biennio 2022-2023;

Dato atto che il Regolamento che si approva con il presente atto entra in vigore dalla data di approvazione e dalla medesima data cesserà l'efficacia del precedente Regolamento approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;

Dato atto, altresì, che per le competenze del R.U.P., del D.L., e del D.E.C. si rinvia alla puntuale normativa in vigore e in particolare al Codice dei Contratti, al DM 49/2018 e alle Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il testo del Regolamento che si allega al presente provvedimento (Allegato "A" composto da n. 34 pagine) predisposto dal Servizio Risorse Strumentali;

Ritenuto di approvare il citato Regolamento in quanto redatto nel rispetto delle prescrizioni normative nonché corrispondente alle esigenze ed obiettivi di questa ATS;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A



- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell'ATS di Brescia composto da n. 34 pagine e allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- b) di dare atto che il Regolamento che si approva con il presente atto entra in vigore dalla data di approvazione e, in particolare, sostituisce il regolamento approvato con Decreto n.714/2017;
- c) di dare atto che per le competenze del R.U.P., del D.L. e del D.E.C. si rinvia alle puntuali previsioni della normativa in vigore e in particolare al Codice dei Contratti, al DM 49/2018 e alle Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) di demandare al Servizio Risorse Strumentali la diffusione del Regolamento a tutti i dipendenti dell'Agenzia;
- e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- f) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del Regolamento sul sito web dell'Agenzia nella sezione "Regolamenti";
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura del Servizio Affari generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line- sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo



REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
DELL'ATS DI BRESCIA.
NORMATIVA TRANSITORIA DI CUI AL D.L. N. 76 DEL 16.07.2020 E AL D.L. N. 77 DEL
31.05.2021.

Sommario

Titolo I - Normativa di riferimento e disposizioni generali.....	4
Art.1 Oggetto del Regolamento, normativa di riferimento e definizioni.....	4
Art. 2 Principi generali.....	6
Art. 3 Programmazione, tipologie di acquisti e competenze all'adozione dei provvedimenti.....	9
Titolo II – Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00.....	14
Art. 4 Affidamento di lavori e di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00.....	14
Art. 5 Acquisti a pronta cassa di servizi e forniture.....	14
Titolo III – Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori a € 5.000,00 ed inferiori a € 10.000,00.....	15
Art. 6 Affidamento ed esecuzioni.....	15
Titolo IV – Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a €-139.000,00 e €-150.000,00 per i lavori.....	16
Art. 7 Avvio delle procedure e affidamenti.....	16
Art. 8 Requisiti generali e speciali.....	16
Art. 9 Scelta del contraente e obbligo di motivazione.....	16
Art. 10 Stipulazione del contratto.....	17
Titolo V – Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a €-1.000.000,00 e servizi e forniture di importo superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.....	18
Art. 11 Affidamento ed esecuzione.....	18
Art.12 Indagine di mercato ed Elenco dei fornitori telematico.....	18
Art. 13 Confronto competitivo.....	19
Art. 14 Stipulazione del contratto.....	20
Titolo VI – Lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria.....	21
Art. 15 Affidamento ed esecuzione dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria.....	21
Titolo VII– Principi comuni.....	22
Art. 16 Affidamento di lavori, forniture e servizi senza previa pubblicazione del bando	22
Art. 17 Congruità delle offerte e approvazione della proposta di aggiudicazione	23
Art. 18 Subappalto.....	23
Art. 19 Garanzia.....	23
Art. 20 Divieto di cessione del contratto.....	24
Art. 21 Cessione dei crediti.....	24
Art.22 Modifica dei contratti.....	24
Art. 23 Controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti di lavori, servizi e forniture.....	24
Art. 24 Liquidazione e pagamento dei servizi e delle forniture.....	24
Art. 25 Rispetto delle norme di sicurezza.....	24
Art. 26 Accesso agli atti.....	24

Art. 27	Codice Identificativo gara, Codice Unico di Progetto e Tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Art. 28	Contributo ANAC.....	25
Art. 29	Trattamento dei dati.....	25
Titolo VIII–	Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.....	26
Art. 30	Oggetto dell’affidamento, riferimenti normativi e principi generali.....	26
Art. 31	Operazioni preliminari.....	27
Art. 32	Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 139.000,00.....	28
Art. 33	Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a €139.000,00 e fino alla soglia comunitaria.....	29
Titolo IX–	Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e seggi di gara.....	32
Art. 34	Nomina dei commissari e costituzione delle commissioni giudicatrici....	32
Titolo X –	Norme finali.....	34
Art. 35	Rinvio.....	34
Art. 36	Entrata in vigore e modifiche.....	34

Titolo I - Normativa di riferimento e disposizioni generali

Art.1 Oggetto del Regolamento, normativa di riferimento e definizioni

1.1 Il presente regolamento disciplina gli acquisti di lavori, servizi e forniture dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. Le soglie di rilevanza comunitaria del D.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 35, sono periodicamente rideterminate (di norma ogni due anni) con provvedimento della Commissione Europea che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Le soglie di rilevanza comunitaria sono - alla data del presente regolamento - le seguenti:

- a) € 5.382.000,00 per appalti pubblici di lavori;
- b) € 215.000,00 per appalti pubblici di forniture e servizi;
- c) € 750.000 per appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX al sopra citato D.lgs. 50/2016.

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono IVA esclusa.

1.2 Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono redatte in osservanza con quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e tengono conto, inoltre, delle indicazioni di cui:

- all'art. 9, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure"*;
- al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, come modificato dal D.P.C.M. del 11.07.2018 che ha individuato, per l'anno 2016, n. 19 categorie di beni e servizi con le relative soglie di valore al superamento delle quali è necessario attuare quanto previsto dal citato Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e dei successivi aggiornamenti;
- dalla nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Commissario alla Revisione della spesa, prot. 20518/2016 del 23 febbraio 2016, volta a fornire indicazioni utili circa le modalità di attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità, in ottemperanza all'art. 9. Dei già richiamati D.L. n. 66/2014 e del DPCM del 24 dicembre 2015, in particolare laddove consente di procedere alla "proroga del contratto nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP (art. 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016)";
- al punto 8 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016, il quale prevede che *"Le Stazioni Appaltanti di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM art.1 che non trovassero una iniziativa attivata da CONSIP ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest'ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare «Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all'art 9 commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o CONSIP e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG». Esse potranno procedere all'acquisizione di CIG con le consuete modalità."*

- alle linee guida ANAC emanate in applicazione del codice dei contratti, ove vincolanti e recepite con decreto, dalla normativa vigente. Il presente regolamento osserva comunque gli indirizzi delle linee guida ANAC "non vincolanti" emanate sempre in relazione al codice dei contratti;
 - alle regole di sistema regionali, di anno in anno emanate dalla Regione Lombardia che, con apposita DGR, detta specifiche disposizioni in materia;
 - alla legge regionale n. 33/2007 articolo 1, comma 6 bis1 che prevede che gli enti del sistema di cui agli Allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, ad eccezione dei soggetti di diritto privato indicati nel citato allegato A2, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti ai sensi del comma 4, lettera a) e c) e c-bis);
 - alla legge 296/2006, articolo 1, comma 449 che stabilisce che gli enti del SSN sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni/quadro stipulate da Consip S.p.A.;
 - alla Legge 135/2012, art. 15, comma 13, lett. d), con la quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, viene stabilito che gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento (Sintel, Neca) costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 dell'AGID - Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016);
 - al D.L. n. 77 del 31.05.2021 (convertito con Legge n. 108/2021) che all'arti 51, oltre a prevedere la proroga della disciplina derogatoria prevista dal D.L. Semplificazioni 2020 (D.L. n. 76 del 16.07.2020) definisce le seguenti nuove soglie per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate:
 - a) **affidamento** diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 €, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, e per lavori inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti;
 - b) **procedura** negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 € e fino alle soglie comunitarie e - per i lavori da 150.000,00 € e inferiore ad 1.000.000,00 €, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 di € e fino alle soglie comunitarie. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000,00 €, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
- e che all'art. 53 prevede le seguenti semplificazioni per gli acquisti di beni e servizi informatici: le Stazioni Appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 in relazione agli affidamenti di importo superiore alle soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottata entro il 31.12.2026,

anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

1.3 Nel presente regolamento sono assunte le seguenti definizioni:

- Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006: il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il soggetto di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- Direttore dei Lavori (DL): il soggetto di cui all'art. 101, commi 1, 2 e 3 del Codice dei contratti;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto di cui all'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- Responsabile dei Lavori (RL): il soggetto di cui all'art. 89, comma 1, lettera c), del D.Lgs.81/2008;
- Verifica preventiva della progettazione: la verifica, nell'ambito dei contratti relativi ai lavori, di cui all'art. 26 del Codice dei contratti;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): il soggetto di cui all'art. 89, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): il soggetto di cui all'art. 89, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
- Collaudatore (tecnico-amministrativo): il soggetto di cui all'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- Provveditore: il Responsabile del Servizio Risorse Strumentali dell'Agenzia;
- Acquisizioni in amministrazione diretta: le acquisizioni effettuate dall'Agenzia con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP così come indicato dall'art. 3, comma 1 lett. gggg) del Codice dei contratti;
- Servizi di architettura e ingegneria (e altri servizi tecnici): i servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice dei contratti;
- Soglie di rilevanza comunitaria: le soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

Art. 2 Principi generali

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, come transitoriamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 (Legge n. 108/2021), ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del Codice dei contratti e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2.2.1 Nell'espletamento delle procedure di cui al citato art. 51 del D.L. n. 77/2021, devono essere garantiti, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2.2.2 In relazione al principio di trasparenza e in osservanza all'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti l'Agenzia

- pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito istituzionale - nella sezione "Amministrazione trasparente" e con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 - tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del Codice stesso;
- pubblica i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal D.lgs. 33/2013;
- effettua, altresì, gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29 del Codice dei contratti.

2.3 Tutte le acquisizioni effettuate secondo il presente regolamento sono improntate altresì al rispetto:

- a) del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali, approvato con D.G.R. n. 1751 del 17.06.2019;
- b) delle linee programmatiche di indirizzo disposte annualmente da Regione Lombardia, in tema di gestione degli acquisti degli Enti del S.S.R.;
- c) degli obiettivi generali dell'Agenzia nei limiti di disponibilità del budget, come da Bilancio di Previsione approvato.
- d) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Agenzia vigente tempo per tempo
- e) Codice di comportamento dell'Agenzia, vigente tempo per tempo.

2.4 I Responsabili dei diversi Servizi dell'Agenzia interessati all'acquisto sono tenuti ad assicurare al Responsabile Unico del Procedimento il necessario contributo, con assunzione delle rispettive responsabilità, finalizzato a garantire, nel procedimento acquisitivo, il rispetto dei principi sopra enunciati.

2.5 In particolare, i Responsabili degli assetti interessati all'acquisto sono coinvolti, con assunzione di responsabilità, nella fase di progettazione dell'acquisto per la corretta individuazione del fabbisogno e dell'interesse pubblico che si intende conseguire, al fine di determinare:

- a) le effettive necessità;
- b) il congruo dimensionamento;
- c) le soluzioni più adatte e convenienti.

2.6 Il citato art. 51 del D.L. n. 77/2021, individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione a differenti importi e propriamente:

- affidamento diretto:
 - per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 139.000,00 €, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - per lavori, per importi inferiori a 150.000,00 €, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- procedura negoziata, senza bando, per gli affidamenti di importo:

- da 139.000,00 € fino alla soglia di rilievo comunitaria, per i servizi e le forniture previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
- da 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 € per i lavori previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
- da 1.000.000,00 € e fino alla soglia di rilievo comunitaria, per i lavori previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.

Il RUP – di concerto con il Dirigente di cui all'art. 3.3 - ha in ogni caso la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata o ordinaria - per importi di affidamento inferiori a € 139.000,00 ovvero, in caso di affidamenti di importo superiori a € 139.000,00, alla procedura ordinaria.

2.7 L'avvio di ogni procedura finalizzata alla stipulazione di contratti che comportino per l'amministrazione una spesa sino alla soglia comunitaria è preceduta dalla:

- a) definizione del fabbisogno delle prescrizioni tecniche che definiscano l'oggetto del contratto a cura dell'assetto dell'Agenzia proponente l'acquisto;
- b) verifica di adeguata disponibilità a bilancio;
- c) verifica circa l'esistenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP SPA e/o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), nonché della disponibilità di soluzioni acquisitive in forma aggregata, in ottemperanza delle linee guida regionali;
- d) scelta della procedura di individuazione del contraente più funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico anche sulla base, a seconda dei casi:
 - di indagine di mercato (di norma condotta sulla piattaforma telematica Sintel o Mepa etc.),
 - della professionalità e conoscenza del mercato da parte dell'incaricato dell'istruttoria, che permette di individuare le ditte che possono riscontrare l'invito;
 - dell'"Elenco dei Fornitori telematico" (di cui all'Albo Fornitori telematico dell'ATS e/o all'Elenco Fornitori telematico gestito dalla piattaforma Sintel o dalla piattaforma MEPA).

2.8 Ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 (convertito in L.n.120/2020), per gli affidamenti di lavori servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, sotto soglia, le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art.95, comma 3 del D.lgs. n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, commi 2,2-bis e ter, del D.lgs. n.50/2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2.9 Anche in ottemperanza all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii. - che prescrive, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici - le procedure previste dal presente regolamento sono esperite di norma, salvo eccezioni motivate, avvalendosi del supporto di strumenti elettronici e telematici (Piattaforma Regionale Sintel, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA), nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, parità di trattamento dei partecipanti, nonché dei principi sopra elencati.

2.10 L'ATS tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

2.11 I limiti di spesa indicati nel presente regolamento si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura attivata. È vietato l'artificioso frazionamento degli acquisti al fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti e del presente regolamento.

2.12 Qualificazione del contraente: l'affidatario delle acquisizioni di cui al presente regolamento deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti nonché, se richiesto, degli stessi requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali prescritti per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Nelle procedure di affidamento di lavori l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Art. 3 Programmazione, tipologie di acquisti e competenze all'adozione dei provvedimenti

3.1 L'Agenzia adotta, ai sensi dell'art. 21 del Codice degli contratti, il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. In coerenza a tali programmi e agli altri documenti programmatici adottati/approvati l'Agenzia predispone il Piano Investimenti allegato al bilancio, nel rispetto e secondo le indicazioni delle Procedure di Certificabilità dei Bilanci (PAC Area immobilizzazioni).

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000.

L'Agenzia, attraverso i coordinatori delle Unioni formalizzate di acquisto, dovrà procedere ad inviare alla DG Welfare e ad ARCA S.p.A. la pianificazione degli acquisti attraverso le modalità definite dalla Centrale di Acquisto e secondo le scadenze di anno in anno fissate da Regione Lombardia.

3.2 Il Provveditore predispone, entro il mese di dicembre di ciascun anno, apposito avviso di preinformazione relativo alla programmazione delle procedure di gara da svolgersi nell'esercizio successivo; l'avviso deve essere pubblicato entro il 31 dicembre con le modalità di cui all'art. 70 del Codice dei contratti e deve contenere le informazioni di cui al medesimo art. 70.

L'avviso deve essere sottoposto al Direttore Generale per l'adozione del decreto di programmazione degli acquisti.

Espletate le gare/procedure di adesione entro le rispettive scadenze, con le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, il Provveditore, al quale è attribuita la responsabilità dell'esecuzione di quanto stabilito nel decreto di programmazione degli acquisti, sia dal punto di vista tecnico-legale che da quello economico, formalizza le risultanze delle procedure di gara mediante la presentazione al Direttore Generale della proposta di aggiudicazione o mediante determinazione dirigenziale, secondo quanto in seguito precisato, previa verifica del contenimento dell'importo nel budget di previsione assegnato ad inizio anno.

3.3 Gli atti relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 sono adottati/proposti, in relazione agli specifici settori di competenza, dai seguenti dirigenti:

- il Direttore Responsabile del Servizio Risorse Strumentali;
- il Direttore Responsabile del Servizio Information & Communications Technology;

Gli atti relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 sono adottati/proposti dal Direttore Responsabile del Servizio Risorse Strumentali.

3.4 Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti e delle linee guida adottate dall'ANAC con propria deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, il Responsabile unico del Procedimento è individuato attingendo dalle figure professionali presenti in Agenzia dotate di competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

✓ Per ogni singola procedura di acquisizione di:

- lavori (compresi lavori in amministrazione diretta);
- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- servizi e forniture, di importo inferiore a € 139.000,00, di seguito elencati:
 - servizi e forniture in genere afferenti gli immobili e relativi impianti tecnologici (esclusa rete informatica e telefonica);
 - servizi/forniture di acqua, energia elettrica, gas.;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Responsabile dell'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio (salvo che, nel caso di acquisizione di forniture e servizi sopra elencate, il Dirigente Responsabile Servizio Risorse Strumentali non avochi a sé tale ruolo).

In tali procedure il Dirigente Responsabile dell'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio:

- assume anche il ruolo di Responsabile dei Lavori di cui al D.Lgs. 81/2008;
- effettua - nell'ambito delle procedure di acquisto di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 - l'attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice dei contratti.

✓ Per ogni singola procedura di acquisizione di servizi e forniture, di importo inferiore a € 139.000,00, relativa a:

- attrezzature e programmi informatici e relativi accessori, materiale di consumo e di ricambio;
- servizi e forniture in genere afferenti sistemi/rete informatica e telefonica;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Servizio Information & Communications Technology (salvo che, nel caso di acquisizione di forniture e servizi sopra elencate, il Dirigente Responsabile Servizio Risorse Strumentali non avochi a sé tale ruolo).

In tali procedure il Dirigente Responsabile del Servizio Information & Communications Technology assume anche il ruolo di Responsabile dei Lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.

✓ Per ogni singola procedura di acquisizione di servizi e forniture riconducibile alle tipologie sopra indicate di importo pari o superiore a € 139.000,00 e ogni altra acquisizione di servizi e forniture - ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - senza limite d'importo il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Responsabile Servizio Risorse Strumentali.

In tali procedure il Dirigente Responsabile Servizio Risorse Strumentali assume anche il ruolo di Responsabile dei Lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.

I suddetti dirigenti possono affidare, per singole tipologie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento, le funzioni di RUP (e, conseguentemente, l'attività di verifica preventiva della progettazione nell'ambito delle procedure di acquisto di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00) ad altro dipendente afferente il proprio assetto e dotato di competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è incaricato.

3.5 Individuazione del Progettista, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, del Direttore dei Lavori e suoi assistenti, del Collaudatore statico e/o tecnico-amministrativo nelle procedure di acquisizione dei lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nelle procedure di acquisizione dei lavori, individua, con propria nota di incarico da trasmettere agli interessati dell'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio:

- Il Progettista/i Progettisti;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione -ove necessario;
- il Direttore dei Lavori;
- gli assistenti del Direttore Lavori -ove necessari;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione -ove necessario;

- il Collaudatore (statico e/o tecnico amministrativo) - ove necessario;
- Se l'individuazione, in tutto in parte, dei soggetti ai quali affidare gli incarichi sopra elencati riguarda:
- dipendenti di altri Servizi dell'Agenzia il Responsabile Unico del Procedimento deve acquisire preventivamente, per il tramite del il Direttore Responsabile del Servizio Risorse Strumentali, l'assenso del Dirigente Responsabile di riferimento;
 - Tecnici esterni è necessario attivare le procedure per l'acquisizione di "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di cui al Titolo VII del Regolamento.

3.6 Individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e suo assistente, del Collaudatore nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nelle procedure di acquisizione dei servizi e forniture, nomina, con propria nota di incarico da trasmettere agli interessati del proprio Servizio di afferenza:

- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione -ove necessario;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto- qualora il RUP non assuma direttamente tale ruolo;
- l'assistente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto - ove necessario;
- il Collaudatore - ove necessario;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione -ove necessario;

Se l'individuazione, in tutto in parte, dei soggetti ai quali affidare gli incarichi sopra elencati riguarda:

- dipendenti di altri Servizi dell'Agenzia è necessario acquisire preventivamente l'assenso del Dirigente Responsabile di riferimento;
- soggetti esterni è necessario attivare le procedure per l'acquisizione dei "servizi" previsti dal presente Regolamento.

3.7 Tipologia degli acquisti.

Il ricorso alle procedure semplificate per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è possibile per tutte le categorie di forniture e servizi necessarie per il regolare funzionamento dell'Agenzia, fatto salvo il limite delle soglie stabilite dal DPCM del 24/12/2015, come aggiornato dal DPCM del 2018 e successive modifiche e le regole derivanti dalle leggi di stabilità.

Il processo di acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere ricondotto alle seguenti tipologie:

1) Acquisti in forma aggregata/adesione

- Acquisto di lavori, servizi e forniture mediante adesione a Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza nazionale e/o regionali (CONSIP Spa – ARIA);
- Acquisto di lavori, servizi e forniture mediante adesione a procedure consorziate che prevedano la possibilità di adesioni successive;
- Acquisto di lavori, servizi e forniture mediante procedure di gara aggregate (sia nel caso in cui l'Agenzia ricopra il ruolo di capofila che di Azienda aggregata);

2) Acquisti gestiti in forma singola

- Acquisto di forniture e affidamento di lavori e servizi programmati;
- Acquisto di forniture e affidamento di lavori e servizi non programmati.

3.7.1 ACQUISTI IN FORMA AGGREGATA/ADESIONE

In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in materia, l'Agenzia predilige forme aggregate di acquisto, siano esse derivanti da adesioni a Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza, da adesioni ad appalti che prevedano la possibilità di adesioni successive o da procedure di gara – condotte in qualità di capofila o di aggregato.

Al Provveditore compete la redazione dei seguenti atti:

Tipologie di procedura	Tipologia di atti

Adesione a Convenzioni stipulate da CONSIP/ARCA	- Determinazione dirigenziale, per importi inferiori a € 40.000,00 - Decreto del Direttore Generale, per importi pari o superiori a € € 40.000,00
Adesione a procedure d'appalto che prevedano la possibilità di adesione successiva	Decreto del Direttore Generale
Procedure di gara condotte in forma aggregata, ove l'Agenzia ricopra il ruolo di capofila	Decreto del Direttore Generale di indizione della procedura ed accettazione dei mandati con rappresentanza conferiti dalle Aziende/Agenzie aggregate – Decreto del D.G. di aggiudicazione.
Procedure di gara condotte in forma aggregata, ove l'Agenzia ricopra il ruolo di aggregato	Decreto del Direttore Generale di conferimento delega all'Azienda/Agenzia capofila – Decreto del D.G. di presa d'atto delle risultanze dell'appalto condotto dalla capofila.

3.7.2 ACQUISTI IN FORMA SINGOLA: ACQUISTI PROGRAMMATI E NON PROGRAMMATI

a) acquisto di forniture e affidamento di lavori e servizi programmati.

Rientrano in tale tipologia di acquisti, le procedure che necessitano all'Agenzia per il normale svolgersi dell'attività istituzionale; tali appalti trovano pubblicità nella programmazione e nell'avviso di preinformazione di cui agli articoli 3.1 e 3.2.

b) acquisto di forniture e affidamento di lavori e servizi non programmati.

Rientrano in questa categoria gli acquisti di forniture e affidamento di lavori e servizi con carattere straordinario o determinati da esigenze estemporanee e contingenti, quindi non programmabili preventivamente, utili a sostenere e sviluppare l'attività dell'Agenzia.

Le procedure volte alla definizione di detti acquisti devono essere precedute dalla comunicazione inviata -a cura del Provveditore - al Direttore Amministrativo e al Direttore Generale dalla quale emergano le ragioni che motivano l'acquisto, i contenuti essenziali dell'appalto, nonché le procedure adottate.

Nel caso di acquisti di estrema urgenza il Provveditore può derogare a tale obbligo.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 3.3 - nel caso di acquisto di forniture e servizi - compete la redazione dei seguenti atti:

Tipologie di procedura	Acquisti programmati/non programmati	Tipologia di atti
Acquisti sopra soglia comunitaria (procedura ordinaria)	Acquisti programmati	Determinazione dirigenziale
	Acquisti non programmati	Decreto del Direttore Generale
Acquisti sotto soglia comunitaria (procedura ordinaria o negoziata) e pari o superiori a € 40.000	Acquisti programmati	Determinazione dirigenziale
	Acquisti non programmati	Determinazione dirigenziale ⁽¹⁾
Procedure di acquisto per importi inferiori a € 40.000	Acquisti programmati	Determinazione dirigenziale
	Acquisti non programmati	Determinazione dirigenziale ⁽²⁾

- (1) Il Provveditore, prima di procedere all'indizione della gara, deve relazionare al Direttore Amministrativo e al Direttore Generale in ordine all'iniziativa. Deve, inoltre, acquisire l'attestazione della copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie.
- (2) Il soggetto di cui all'articolo 3.3 deve acquisire l'attestazione della copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie

Al Responsabile del Servizio Risorse Strumentali – nel caso di affidamento di lavori - compete la redazione dei seguenti atti:

Tipologie di procedura	Acquisti programmati/non programmati	Tipologia di atti
Acquisti sopra soglia comunitaria (procedura ad evidenza pubblica)	Acquisti programmati	Decreto del Direttore Generale
Acquisti sotto soglia comunitaria (procedure ordinarie o negoziate)	Acquisti programmati	Determinazione dirigenziale
	Acquisti non programmati	Determinazione dirigenziale ⁽¹⁾
(1) Il Provveditore, prima di procedere all'indizione della gara, deve acquisire l'attestazione della copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie		

Titolo II – Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00

Art. 4 Affidamento di lavori e di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00

- 4.1** Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 5.000,00 avvengono attraverso l'acquisizione di un preventivo/offerta- anche di un solo operatore economico – preferibilmente mediante piattaforma telematica (Sintel o Mepa).
- 4.2** Il RUP è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità e parità di trattamento; l'affidamento avviene in base ai budget di spesa pre-assegnati annualmente e si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione dell'ordine di fornitura alla ditta individuata.
- 4.3** Gli affidamenti non sono preceduti dalla "Determina a contrarre" di cui all'art 6.3.
- 4.4** Gli acquisti effettuati secondo il presente articolo rientrano nella rendicontazione di cui all'art. 6.4.
- 4.5** L'affidamento e l'esecuzione dei lavori può avvenire anche tramite "amministrazione diretta".

Art. 5 Acquisti a pronta cassa di servizi e forniture

- 5.1** Rientrano in questa categoria le cosiddette minute spese economali, mediante le quali il funzionario delegato paga in contanti beni e servizi di modico valore.
E' istituita una cassa centrale presso il Servizio Risorse Strumentali;
Il Responsabile unico degli acquisti a pronta cassa è il Provveditore che si avvale di un dipendente del Servizio Risorse Strumentali per la gestione operativa; il provveditore riveste la qualifica di agente contabile ai sensi degli artt. 73 e segg. del R.D. 18 novembre 1923 n.2440 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabili, e in conformità al Decreto D.G. n. 39/2016.
- 5.2** Il ricorso al sistema degli acquisti a pronta cassa è consentito per importi inferiori a € 1.000,00 (importo massimo per singolo acquisto);
La dotazione della cassa è fissata in € 10.000,00.
- 5.3** Non possono essere acquistati mediante cassa i beni rientranti nella categoria dei cespiti e quelli aggiudicati mediante procedure di gara, salvo in quest'ultimo caso per comprovate e motivate ragioni di urgenza.
- 5.4** Alla fine di ciascun trimestre, l'incaricato per la gestione operativa del fondo cassa presenta al Provveditore il rendiconto documentato delle spese sostenute; il Provveditore, previa analisi e controllo del rendiconto stesso, predispone la relativa determinazione dirigenziale, con l'imputazione analitica, per ogni uscita di cassa, ai conti di bilancio di pertinenza.

Titolo III – Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori a € 5.000,00 ed inferiori a € 10.000,00

Art. 6 Affidamento ed esecuzioni

6.1 Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 10.000,00 avvengono attraverso l'acquisizione di un preventivo/offerta, anche di un solo operatore economico, mediante piattaforma telematica (Sintel o Mepa) salvo eccezioni motivate.

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del Codice dei contratti l'Agenzia può svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per tali finalità, l'Agenzia può acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle normativa vigente. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

6.2 Il RUP è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità e parità di trattamento; il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione dell'ordine di fornitura alla ditta.

6.3 Gli affidamenti sono preceduti da una "Determina a contrarre" (cioè da Determinazione dirigenziale anche cumulativa o atto ad essa equivalente quale l'"Avviso di avvio della procedura") del Provveditore con cadenza periodica.

La determina a contrarre deve avere i contenuti di cui all'art. 7.2;

6.4 Di norma ogni trimestre, entro il 30 del mese successivo alla sua scadenza, il Provveditore, sulla base dei dati forniti a cura dei soggetti di cui all'art. 3.3, è tenuto a rendicontare tramite propria determinazione le spese sostenute che, cumulativamente, non potranno superare il budget di spesa annuo già definito in precedenza dal Provveditore stesso. Nella determinazione il Provveditore darà conto anche della motivazione in merito alla scelta degli affidatari, qualora la scelta non sia meramente economica.

6.5 L'affidamento e l'esecuzione dei lavori può avvenire anche tramite "amministrazione diretta".

Titolo IV – Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a €-139.000,00 e €-150.000,00 per i lavori

Art. 7 Avvio delle procedure e affidamenti

7.1 Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture avvengono, di norma, previa consultazione condotta - salvo eccezioni motivate - sulla piattaforma telematica (Sintel o Mepa) di almeno:

- 2 operatori economici, ove esistenti, per procedure di importo pari o superiore a € 10.000,00 ed inferiori a € 40.000,00;
 - 3 operatori economici, ove esistenti, per procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiori a € 139.000,00 per i servizi ed € 150.000,00 per i lavori;
- individuati sulla base di indagine di mercato o tramite l'Elenco fornitori telematico di cui al successivo art. 12 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Altresì possibile procedere all'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; in tali casi la determina a contrarre del successivo art. 7.2 deve contenere le motivazioni che hanno condotto il RUP ad operare tale scelta.

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del Codice dei contratti l'Agenzia può svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per tali finalità, l'Agenzia può acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle normativa vigente. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

7.2 La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre (o atto equivalente) del soggetto di cui all'art. 3.3 che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

7.3 L'affidamento e l'esecuzione dei lavori può avvenire anche tramite "amministrazione diretta".

Art. 8 Requisiti generali e speciali

8.1 Con riferimento ai criteri di selezione l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti nonché dei requisiti speciali richiesti dall'ATS. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale.

In particolare, si prevede - di norma - l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero ad altro specifico Albo. L'operatore economico - ove richiesto - deve, altresì, dimostrare il possesso del fatturato minimo proporzionato all'oggetto dell'affidamento e l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore assimilabile.

Art. 9 Scelta del contraente e obbligo di motivazione

9.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'ATS motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nel provvedimento a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'ATS deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative

offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

9.2 In caso di affidamento all'operatore economico uscente, l'ATS dovrà motivare tale scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

9.3 L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Art. 10 Stipulazione del contratto

10.1 Tutte le procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 139.000,00 e di affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 10.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 sono perfezionate con la stipulazione di specifico contratto in modalità elettronica. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, la stipulazione del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00 servizi (€ 150.000,00 lavori) può avvenire anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

10.2 Tutte le eventuali spese per la stipulazione del contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario – se soggetto privato – e in ragione della metà, se soggetto pubblico.

10.3 Ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (nel caso in cui non si sia ricorso ad una procedura negoziata o ordinaria).

Titolo V – Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 e servizi e forniture di importo superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Art. 11 Affidamento ed esecuzione

11.1 Ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 gli affidamenti che hanno ad oggetto:

- lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere affidati tramite procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno:
 - 5 operatori economici, ove esistenti;
- lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere affidati tramite procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno:
 - 10 operatori economici, ove esistenti.

La procedura negoziata è condotta - salvo eccezioni motivate - mediante piattaforme telematiche (Sintel o Mepa).

Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Elenco fornitori telematico di cui al successivo art. 12 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del Codice dei contratti l'Agenzia può svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per tali finalità, l'Agenzia può acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle normativa vigente. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

L'ATS può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

11.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre del Responsabile del Servizio Risorse Strumentali e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 7.2.

11.3 La procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) affidamento e stipulazione del contratto.

11.4 L'Agenzia dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di affidamenti diretti non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 40.000,00, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art.12 Indagine di mercato ed Elenco dei fornitori telematico

12.1 L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'ATS. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

12.2 L'ATS assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. Di norma le indagini sono svolte sulla piattaforma Sintel o Mepa. Al fine di assicurare la pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, l'ATS pubblica altresì un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è pari a quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

12.3 L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con l'ATS. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'ATS si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

12.4 L'ATS può altresì individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata selezionandoli dal proprio "Elenco fornitori telematico" (di cui all'Albo Fornitori Telematico dell'ATS e/o all'Elenco Fornitori Telematico gestito dalla piattaforma SINTEL), presente sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, costituito da tutti i fornitori in possesso dei requisiti richiesti che, dopo essersi registrati sulla piattaforma Sintel, avranno chiesto ed ottenuto la qualificazione per l'Elenco dell'Agenzia per le categorie merceologiche di competenza, o attraverso i fornitori qualificati presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

12.5 Gli operatori economici invitati devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 Codice dei contratti nonché i requisiti speciali richiesti dall'ATS nell'avviso/documenti di gara. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Art. 13 Confronto competitivo

13.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l'ATS seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero almeno pari a 5, per i servizi e le forniture, e pari a 10, per i lavori. a quanto indicato nel precedente punto 11.1.

13.2 L'ATS è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. L'ATS può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente nel rispetto dei tempi e costi pattuiti.

13.3 L'ATS attiva la procedura negoziata avvalendosi della piattaforma Sintel o in alternativa il MEPA.

13.4 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono all'operatore tecnico di formulare l'offerta, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato non superabile;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico – organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97 c. 8 del Codice dei contratti, purché pervengano almeno dieci offerte valide, fatta salva la facoltà dell'ATS di valutare la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) clausola di Trasparenza e Tracciabilità (T&T), di cui alla D.G.R. 5408/2021 di Regione Lombardia;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

13.5 Le sedute di gara sono tenute di norma in forma pubblica, ad eccezione della eventuale fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

13.6 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'ATS secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice dei contratti. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'ATS di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

Art. 14 Stipulazione del contratto

14.1 Tutte le procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 e di affidamento per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 sono perfezionate con la stipulazione di specifico contratto in modalità elettronica.

14.2 Tutte le spese per la stipulazione del contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico della ditta aggiudicataria – se soggetto privato – e in ragione della metà, se soggetto pubblico.

Titolo VI – Lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

Art. 15 Affidamento ed esecuzione dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria

- 15.1** L'art. 51 del D.L. n. 77/2021 dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria siano affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- 15.2** I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
- 15.3** Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice dei contratti, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto.
- 15.4** L'Agenzia dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di affidamenti diretti non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 40.000,00, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Titolo VII– Principi comuni

Art. 16 Affidamento di lavori, forniture e servizi senza previa pubblicazione del bando

16.1 Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Codice dei contratti - nei casi e nelle circostanze di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo - l'Agenzia può procedere all'aggiudicazione di appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

E' necessario dare conto della sussistenza dei relativi presupposti con adeguata motivazione nel primo atto della procedura.

Nel caso di affidamento di forniture o servizi ritenuti infungibili (forniture o servizi unici a poter garantire il soddisfacimento di un certo bisogno anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso) il ricorso a procedure di gara senza previa pubblicazione del bando deve ottemperare anche alle indicazioni delle linee guida ANAC n. 8 "*Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*"

In particolare la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

- ✓ Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi:
 - qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta e alle condizioni dell'art. 63, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti;
 - quando sussistono le condizioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti e, in particolare, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
 - nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'ATS, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti). Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili all'ATS.
- ✓ Nel caso di appalti pubblici di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Codice dei contratti:
 - a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'ATS ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

- ✓ Nel caso di appalti pubblici relativi a servizi, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del Codice dei contratti qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
- ✓ Nel caso di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla stessa ATS alle condizioni dell'art. 63, comma 5 del Codice dei contratti. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

L'ATS individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. ATS sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei contratti e in base ai criteri di aggiudicazioni indicati nel presente Regolamento, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione

Art. 17 Congruità delle offerte e approvazione della proposta di aggiudicazione

- 17.1** L'ATS si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, quali il riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, avvalendosi dei cataloghi dei beni e servizi pubblicati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si avvale di CONSIP SpA, dai prezzi di riferimento di beni e servizi pubblicati dall'ANAC.
- 17.2** In ogni caso l'ATS medesima si riserva di non procedere alla aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto; si riserva altresì di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, ritenuta congrua.
- 17.3** La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dell'Agenzia entro il termine di 30 giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Art. 18 Subappalto

Sono consentiti il subappalto ed il subaffidamenti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 19 Garanzia

19.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 l'ATS non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art.93 del D.lgs. n.50/2016, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicarsi nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto da medesimo articolo 93.

19.2 Garanzia definitiva.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità, l'importo e i tempi di cui all'art. 103 del Codice dei contratti

In casi specifici - ai sensi del comma 11 dello stesso art. 103 Codice dei contratti - è facoltà dell'ATS non richiedere la costituzione all'appaltatore della garanzia definitiva per gli appalti di cui all'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016, nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 20 Divieto di cessione del contratto.

20.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato.

20.2 In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'ATS al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà nullo.

Art. 21 Cessione dei crediti

21.1 La cessione dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti al quale si rinvia.

Art.22 Modifica dei contratti

22.1 La modifica e le varianti dei contratti di appalto in corso di validità possono essere introdotte se sussistono le condizioni previste dall'art. 106 del Codice dei contratti e devono essere autorizzate dal RUP.

Art. 23 Controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti di lavori, servizi e forniture

23.1 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture trovano applicazione, in relazione alla consistenza dell'intervento e ad altre particolari circostanze, le norme di cui all'art. 106 e 111 del Codice dei contratti, le norme di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - nei limiti della sua applicabilità, del D.M. 49/2018, le linee guida emanate dall'ANAC, i capitoli speciali e la buona prassi.

Art. 24 Liquidazione e pagamento dei servizi e delle forniture

24.1 I pagamenti, previa acquisizione da parte del fornitore di fattura elettronica, sono disposti nel termine indicato dal contratto previo accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

24.2 La liquidazione consiste nel riscontro tra quanto ordinato e le prestazioni rese relativamente a quantità, qualità, prezzi, termini e modalità di consegna, regime fiscale, osservanza di eventuali altre condizioni di fornitura/servizio.

24.3 Il pagamento delle fatture verrà effettuato dal Servizio Risorse Economico-Finanziarie secondo le norme e la prassi dell'Agenzia.

24.4 Le liquidazioni potranno essere effettuate anche in acconto.

Art. 25 Rispetto delle norme di sicurezza

25.1 I contratti devono essere eseguiti in conformità alle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 26 Accesso agli atti

26.1 Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del Codice dei contratti, nonché del regolamento dell'ATS che disciplina il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico a dati, informazioni e documenti prodotti o detenuti dalla Agenzia approvato con Decreto D.G. n. 356 del 29/06/2017.

Art. 27 Codice Identificativo gara, Codice Unico di Progetto e Tracciabilità dei flussi finanziari

27.1 Indipendentemente dal valore economico dei lavori, servizi e forniture, prima dell'avvio della procedura concorsuale, il RUP competente provvede all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'ANAC e, quando la tipologia di affidamento lo richiede, il Codice Unico di Progetto (CUP).

27.2 Il C.I.G. e il C.U.P dovranno essere riportati sui documenti di gara.

27.3 Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento sono soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 testo vigente della Legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 136/2010, gli strumenti di pagamento degli operatori economici dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G..

27.4 L'aggiudicatario dovrà fornire gli estremi identificativi relativi al proprio conto corrente dedicato, o ad altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Art. 28 Contributo ANAC

28.1 L'ATS e le ditte partecipanti alle singole procedure di gara sono tenute a versare le contribuzioni previste dalla normativa vigente (art. 1 c. 65 e 66 L. n. 266/2005).

28.2 Il versamento di tale contributo è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'ANAC.

Art. 29 Trattamento dei dati

29.1 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini concorsuali e contrattuali, come previsto dal Codice dei contratti.

29.2 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente;

29.3 Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia.

Titolo VIII– Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Art. 30 Oggetto dell’affidamento, riferimenti normativi e principi generali

30.1 Il presente regolamento si applica anche agli affidamenti esterni all’Agenzia dei servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice dei contratti secondo le modalità fissate dal Codice dei contratti stesso e dalle Linee Guida ANAC n. 1 aventi ad oggetto: *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 973 del 14.09.2016.

Restano esclusi dal presente regolamento gli affidamenti esterni di cui all’art. 23, comma 2, primo periodo, del Codice dei contratti relativi alla progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, affidamenti per i quali è obbligatorio il ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

30.2 Ai sensi dell’art. 157, comma 1, del Codice dei contratti gli incarichi esterni di:

- progettazione (di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) di lavori che non rientrano tra quelli di cui al citato art. 23, comma 2, del Codice dei contratti;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dei lavori;
- collaudo;
- direzione dell’esecuzione del contratto;

di importo:

- ✓ pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice dei contratti (ex art 157, comma 1, del Codice dei contratti).

Nel caso in cui il valore delle suddette attività sia pari o superiore complessivamente alla soglia di rilevanza comunitaria, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione;

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n.76/2020 (convertito nella Legge n.120/2020), così come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, sino alla data del 30/06/2023, in deroga all’art.157, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, per i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4 di detto D.L., e più precisamente per gli affidamenti di importo:

- inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art.30 del codice dei contratti pubblici;
- pari o superiore a € 139.000,00 e sino alle soglie comunitarie, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art.63 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Inoltre, le procedure di cui sopra si applicano anche agli affidamenti di incarichi esterni:

- di indagine e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e del dirigente competente alla formazione della programmazione dei lavori - in coerenza a quanto prescritto dall’art. 31 comma 8 e art 157 comma 3 del Codice dei contratti.
- per lo svolgimento dell’attività di verifica della progettazione - in coerenza a linee guida ANAC n. 1.

30.3 In base al principio della continuità nella progettazione, ai sensi dell'art. 23, comma 12, del Codice dei contratti, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.

Ad ogni modo, in caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto della progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione dell'affidamento da parte del nuovo progettista avviene previa verifica della conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 31 Operazioni preliminari

31.1 Nel caso di progettazione di lavori il Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 3.4 del presente regolamento, valuta in via preliminare se sussistono le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice dei contratti (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica l'Agenzia ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.

In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee (procedura esclusa dal presente regolamento) per l'individuazione del soggetto esterno al quale affidare le prestazioni.

31.2 Nel caso di servizi attinenti la progettazione di lavori non rientranti in quelli di cui precedente art. 31.1 da affidare all'esterno dell'Agenzia – a causa della carenza in organico di personale qualificato (verificata – se del caso - anche attraverso un'indagine condotta dal Direttore del Servizio di riferimento presso i diversi assetti dell'Agenzia) e/o della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto - il Responsabile Unico del Procedimento effettua le seguenti operazioni preliminari come da indicazioni di cui alla parte III delle Linee Guida ANAC n. 1:

- a) determina il corrispettivo da porre a base di gara;
- b) definisce i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
- c) individua per le gare che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo il contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento segue la medesima procedura anche per l'affidamento degli incarichi di cui alle altre tipologie elencate all'art. 30.2.

31.2.1 Determinazione del corrispettivo.

La determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara avviene in base ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*).

Così come indicato al par. 2.2, parte III, delle linee guida ANAC n. 1 è obbligatorio, ai fini della trasparenza e della correttezza, riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

31.2.2 Definizione dei requisiti di carattere speciale.

La definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara si basa sull'identificazione delle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato

d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. Operando in tal modo è possibile:

- richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;
- determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1.

31.3 Garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 l'ATS non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art.93 del D.lgs. n.50/2016, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, da indicarsi nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto da medesimo articolo 93.

- 31.4** Prima di attivare la procedura di affidamento di servizi di architettura e ingegneria all'esterno dell'Agenzia il Responsabile Unico del Procedimento deve verificare la copertura della spesa con il Servizio Risorse Economico Finanziarie, e – per procedure di affidamento superiori a € 20.000,00 deve darne comunicazione al Direttore Amministrativo e al Direttore Generale–per il tramite del Direttore del Servizio Risorse Strumentali.

Art. 32 Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 139.000,00.

- 32.1** Gli incarichi di importo inferiori a € 20.000 sono affidati, di norma, in via diretta. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il Responsabile unico del Procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

Gli incarichi di importo pari o superiore a € 20.000 e inferiore a € 139.000,00 sono affidati, di norma, in via diretta previa acquisizione di due preventivi, al fine di consentire al Responsabile unico del Procedimento di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità, della prestazione resa.

Il Responsabile Unico del Procedimento può comunque procedere all'affidamento dell'incarico in via diretta ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice dei contratti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo quanto previsto art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti.

- 32.2** Per l'approvazione/formalizzazione dell'incarico si rimanda, per quanto applicabile:

- all'art. 10 del presente regolamento (tenendo conto che l'incarico - ove conferito a libero professionista - verrà formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione delle prestazioni professionali, nonché del compenso).
- al Titolo VII del presente regolamento;
- alle specifiche disposizioni del Codice dei contratti;
- agli indirizzi delle linee guida ANAC n. 1.

Gli affidatari degli incarichi dovranno comunque:

- ✓ costituire - per la sottoscrizione del contratto - una "garanzia definitiva" a loro scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità, l'importo e i tempi di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.

In casi specifici - ai sensi del comma 11 dello stesso art. 103 Codice dei contratti - è facoltà dell'ATS non richiedere la costituzione all'appaltatore della garanzia definitiva per gli appalti di importo inferiore a € 40.000, nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

- ✓ essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

32.3 Se l'incarico è a favore di libero professionista copia del provvedimento di affidamento è trasmesso al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale per gli adempimenti di competenza.

In particolare il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale acquisisce e conserva agli atti un fascicolo contenente:

- curriculum vitae aggiornato del professionista incaricato;
- copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità;
- autocertificazioni attestanti i titoli di studio posseduti, iscrizione ad albo professionale e conseguenti abilitazioni all'esercizio di una libera professione;
- modulo – sottoscritto dall'incaricato – inerente il regime fiscale/previdenziale applicabile;
- per i dipendenti pubblici eventuali autorizzazioni richieste dalla vigente normativa.

Art. 33 Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a €139.000,00 e fino alla soglia comunitaria

33.1 Gli incarichi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alla soglia comunitaria possono essere affidati dall'Agenzia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza bando per come previsto dall'art. 51, comma 1, lettera b) del D.L. n.77/2021, l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti-

La procedura negoziata è condotta - possibilmente - mediante piattaforme telematiche.

33.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti così come indicato dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti.

33.3.1 Elenco degli operatori economici: l'Agenzia può istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

- il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Nell'avviso è indicata l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco.

Nell'avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco.

L'elenco degli operatori economici deve essere periodicamente aggiornato adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione dell'Agenzia sull'istanza di iscrizione.

33.3.2 Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco, la selezione dei soggetti deve avvenire - previa indicazione del numero di soggetti da invitare (come da art. 33.1) - con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.

Nella scelta degli operatori economici da invitare non sono ammessi riferimenti a principi di territorialità.

33.4.1 Indagine di mercato: l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso adottando forme di pubblicità adeguate. L'avviso di selezione viene comunque pubblicato sul profilo del committente per 15 giorni consecutivi.

33.4.2 Qualora non si intenda invitare tutti coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti individuati tramite l'indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire - previa indicazione del numero di soggetti da invitare (come da art. 33.1) - con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.

Nella scelta degli operatori economici da invitare non sono ammessi riferimenti a principi di territorialità.

Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dall'Agenzia che consentano al professionista - tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico.

33.5 L'aggiudicazione dell'incarico avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice per la cui composizione si rimanda al Titolo IX del presente regolamento.

33.6 Per l'approvazione/formalizzazione dell'incarico si rimanda, per quanto applicabile:

- all'art. 13 e 14 del presente regolamento
- al Titolo VII del presente regolamento;
- alle specifiche disposizioni del Codice dei contratti;
- agli indirizzi delle linee guida ANAC n. 1.

Gli affidatari degli incarichi dovranno comunque:

- ✓ costituire - per la sottoscrizione del contratto - una "garanzia definitiva" a loro scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità, l'importo e i tempi di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.
In casi specifici - ai sensi del comma 11 dello stesso art. 103 Codice dei contratti - è facoltà dell'ATS non richiedere la costituzione all'appaltatore della garanzia definitiva per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
- ✓ essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

33.7 Se l'incarico è a favore di libero professionista copia del provvedimento di affidamento è trasmesso al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza ove l'affidamento.

In particolare il Servizio Risorse Umane acquisisce e conserva agli atti un fascicolo contenente:

curriculum vitae aggiornato del professionista incaricato;

- copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità;
- autocertificazioni attestanti i titoli di studio posseduti, iscrizione ad albo professionale e conseguenti abilitazioni all'esercizio di una libera professione;
- modulo - sottoscritto dall'incaricato - inerente il regime fiscale/previdenziale applicabile;

- per i dipendenti pubblici eventuali autorizzazioni richieste dalla vigente normativa.

33.8 L'Agenzia dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di affidamenti diretti non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 40.000,00, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Titolo IX– Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e seggi di gara

Art. 34 Nomina dei commissari e costituzione delle commissioni giudicatrici

34.1 Ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice dei contratti che prescrive: *«Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»* l'Agenzia, nel periodo transitorio, nelle procedure di aggiudicazione dei contratti - quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - demanda a una commissione giudicatrice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

34.2 La Commissione è nominata con decreto D.G. su proposta del Provveditore ovvero con determinazione dirigenziale del Direttore Responsabile del Servizio di riferimento ovvero con nota del Direttore Generale, in base a valutazione del Direttore Responsabile del Servizio di riferimento.

La Commissione, composta da un numero pari a 3 o 5 componenti esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, è deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

La nomina dei componenti della Commissione deve tenere conto della rotazione di almeno un componente per gare dello stesso oggetto contrattuale.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

34.3 La Commissione è presieduta, di norma, da un dirigente dell'Agenzia. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari dell'Agenzia. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero con un criterio di rotazione tra i professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali.

La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

34.4 La Commissione, alla chiusura di ogni seduta, avrà cura di verbalizzare le attività svolte e di dare atto delle modalità di conservazione e custodia della documentazione di gara cartacea, presso i locali del Servizio ATS di riferimento, e/o digitale, presso le piattaforme regionali o nazionali.

34.5 Cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice.

- a) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) non possono essere nominati commissari i dipendenti di ATS che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore;
- c) sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in

sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si applicano, altresì, ai commissari e ai segretari delle commissioni, l'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del Codice dei contratti in materia di conflitto d'interesse.

34.6 Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano - ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 - l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al precedente art. 34.5 lettere a), b), c).

34.7 Seggi di gara. Nelle procedure con il criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa – nella fase di valutazione amministrativa – e nelle procedure con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, opera il seggio di gara composto da personale afferente il Servizio ATS di riferimento.

Il Seggio di gara avrà cura di verbalizzare le attività svolte e di dare atto delle modalità di conservazione e custodia della documentazione di gara cartacea, presso i locali del Servizio ATS di riferimento, e/o digitale, presso le piattaforme regionali o nazionali.

Titolo X – Norme finali

Art. 35 Rinvio

35.1 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto direttamente applicabili, nonché ai vigenti Regolamenti dell'Agenzia.

Art. 36 Entrata in vigore e modifiche

36.1 Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del decreto D.G. di approvazione. Qualora nel corso di validità dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano il suo contenuto, anche le relative disposizioni che fossero divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme nazionali e/o regionali sopravvenute.

36.2 In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.